

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I Civile

La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Allegra - Presidente

dott. Rosario Lionello Rossino - Consigliere

dott. Gianluigi Morlini - Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 1817/2025 promossa da:

GR (C.F.(...)), con il patrocinio dell'avv.(...) ,elettivamente domiciliato in VIA presso il difensore avv. (...)

LD (C.F. (...)) . con il patrocinio dell avv.(...) , elettivamente domiciliato in VIA presso il difensore avv. (...) , elettivamente domiciliato in VIA presso il difensore avv.(...)

APPELLANTE

contro

MD (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv.(...),elettivamente domiciliato in VIA press il difensore avv.(...)

APPELLATO

Svolgimento del processo

Oggetto di causa è un rogito notarile relativo alla donazione di immobili da parte dei coniugi e GR ai figli LD e MD , contestualmente al quale le parti del contratto notarile stesso hanno stipulato una scrittura privata che individua TD come 'usufruttuario generale degli immobili " oggetto del rogito, e con successiva apostilla scritta a mano prevede che l'usufrutto venga concesso anche a GR "congiuntamente e con diritto di accrescimento a favore del più longevo dei due " coniugi.

Il Tribunale di Torli, adito inizialmente dai coniugi TD e GR , in una controversia poi coltivata da GR e dal figlio LD a seguito del decesso di TD , ha rigettato la domanda attorea di dichiarare la validità della scrittura privata contenente la riserva di usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge più longevo GR , trattandosi di donazione di usufrutto a terzi nulla per difetto della forma di alto pubblico; ed ha condannato gli attori a rifondere le spese di lite a favore del resistente MD

Avverso la sentenza interpongono appello GR e LD , affidandosi a quattro motivi, mentre resiste MD

Dopo avere esperito senza esito il tentativo di conciliazione da parte del Consigliere Istruttore, è stata

disposta discussione orale avanti al Collegio ex articolo 350 bis c.p.c. con precedente termine per memorie scritte.

Motivi della decisione

a) Esigenze di logica giuridica impongono di muovere dall'esame del secondo motivo di appello, relativo alla dedotta nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa ed error in procedendo, sul presupposto che il Giudice non ha concesso i termini per difese finali ex articolo 190 c.p.c. cd ha poi in sentenza dichiarato la inutilizzabilità della comparsa conclusionale depositata •1 \ dall'attuale appellante.

Il motivo è fondato, sia pure alla luce di argomentazioni e riferimenti giurisprudenziali del tutto differenti da quelli utilizzati dalla difesa degli appellanti, la quale a conferma delle proprie doglianze assume che 'secondo la Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. I, n. 28913 del 08/11/2018): la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali... comporta la nullità della sentenza per error in procedendo'''.

Tuttavia, la pronuncia citata in realtà non esiste nei termini indicati, atteso che la sentenza n. 28913/2018 è resa dalla Sezione Lavoro e non dalla Prima sezione, in data 12 novembre e non 8 novembre; inoltre, essa non riguarda la materia del contendere, ma il diverso e del tutto estraneo tema dei contrail a termini e della risoluzione per mutuo consenso: in ogni caso e soprattutto, l' inciso sopra virgolettato non è riportato nel testo.

Ciò detto, si osserva che, così come emerge dalla motivazione della sentenza qui appellata, il tribunale, dopo avere una prima volta assunto la causa in decisione e concesso i termini per difese liliiali, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo al fine di acquisire la documentazione relativa ad una notifica; e fatte precisare nuovamente le conclusioni, non avendo nessuna delle parti espressamente verbalizzato la richiesta di nuova concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c., ha ritenuto gli stessi implicitamente rinunciati, anche in ragione del fatto che l'attività processuale successiva alla prima concessione dei termini stessi doveva ritenersi non significativa.

Le conclusioni raggiunte sul punto dal Tribunale non possono però essere condivise.

Infatti, se è certamente vero che la concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. rientra nella disponibilità delle parti, e può quindi essere rinunciata: deve però ritenersi che detta volontà di rinuncia, attenendo a principi di rango costituzionale quali il diritto di difesa ed al contraddittorio, vada manifestata in modo espresso, e non possa invece essere ricostruita alla luce di presunzioni.

Di ciò si può cogliere indiretta traccia anche dalla giurisprudenza di legittimità, che affermando il principio della sanatoria della nullità per mancata assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c. laddove tra l'udienza di precisazione conclusioni ed il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione (ciò che non è accaduto nel caso che qui occupa, stante l'espressa statuizione sulla inutilizzabilità della conclusionale), in

parte motiva ha chiarito che la rinuncia ai termini deve essere "espressa": cfr. Cass. n. 34651/2025 a pagina 7 e Cass. n. 34861/2022 a pagina 25.

Pertanto, alla luce di quanto sopra va affermata la nullità della sentenza, essendo la stessa stata resa senza tenere conto della comparsa conclusionale degli attuali appellanti, nonostante gli stessi non avessero rinunciato ai termini ex articolo 190 c.p.c.

E' infatti noto che, alla stregua del più recente orientamento di legittimità, convalidato dalle Sezioni Unite a composizione del contrasto, la parte che proponga l'impugnazione della sentenza deducendone la nullità per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia: la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (così Cass. Sez. Un. n. 36596/2021; conforme la successiva Cass. n. 1217/2026).

Dichiarata per tale ragione la nullità della sentenza di primo grado, la causa deve essere decisa nel merito sulle iniziali domande e senza rinvio al Tribunale, non essendo integrata una ipotesi di rimessione al primo giudice ex articolo 354 c.p.c.

Nel sistema di diritto processuale la nullità della sentenza si converte infatti nell'apposito mezzo di gravame e va fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione, con la conseguenza che la nullità della sentenza di primo grado, per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, si converte in un motivo d'appello, con conseguente onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito e con decisione della Corte nei limiti delle doglianze prospettate (cfr. la già citata Cass. Sez. Un. n. 36596/2021).

b) Muovendo allora all'esame del merito, già si è indicato in parte narrativa che il Tribunale ha disatteso la domanda di dichiarare la validità della scrittura privata contenente la riserva di usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge più longevo GR, trattandosi di donazione di usufrutto a terzi nulla per difetto della forma di atto pubblico.

Ciò detto, con il primo e principale motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per non avere ritenuto che, in ragione dell'unitarietà dell'operazione, la riserva di usufrutto a favore del coniuge contenuta nella scrittura privata doveva ritenersi valida ai sensi dell'articolo 796 c.c. anche senza la forma dell'atto pubblico ex art. 782 c.c.

In particolare, scrive sul punto la parte appellante che "si richiama la Suprema Corte (Cassazione Civile. Sez. II. n. 14041 dell'08/07/2016): 'La riserva di usufrutto congiuntivo, con reciproco diritto di accrescimento a favore dei coniugi del donante, rientra pienamente nella previsione dell'art. 796 c.c. e costituisce un elemento accessorio e unitario della donazione della nuda proprietà. Tale riserva non richiede un atto pubblico autonomo (ex art. 782 c.c.)

Il motivo non può però essere accolto.

In realtà, si osserva innanzitutto che anche questa seconda sentenza citata dalla difesa degli appellanti, id est la 14041 del 8/7/2016, è inesistente nei termini indicati, in quanto resa dalle Sezioni Unite e non dalla seconda sezione; non riguarda la materia del contendere ma il diverso e del tutto estraneo tema dell'acqua pubblica sotto il profilo delle derivazioni, utilizzazioni e utenze: in ogni caso a" e soprattutto, l'inciso sopra virgolettato non è riportato nel testo della sentenza.

Vero è invece che la Suprema Corte anche di recente si è pronunciata sul punto in maniera esattamente contraria a quella postulata da parte appellante e coincidente con le conclusioni del Tribunale, statuendo che, nell'ambito di una donazione, la costituzione dell'usufrutto su un bene immobile a favore di un terzo necessita dell'atto pubblico, e la sua mancanza preclude l'acquisto del diritto da parte del beneficiario (Cass. n. 13294/2024).

Pertanto, atteso che la stessa parte appellante qualifica la pattuizione della quale chiede il riconoscimento di validità ed efficacia come donazione con riserva di usufrutto a favore di coniuge del donante, ed atteso che detta pattuizione non ha la forma di atto pubblico, discende la nullità della pattuizione stessa ed il rigetto del motivo, in aderenza a quanto statuito dal Tribunale.

b2) Con un ulteriore motivo, gli appellanti impugnano " il rigetto subordinato della sentenza che ha prospettato l'avvenuta prescrizione dell'azione", mentre l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.

Il motivo è inammissibile, posto che l' impugnata sentenza non rigetta alcuna domanda per prescrizione; ed il motivo sembra piuttosto riguardare non già una statuizione della sentenza, ma una difesa della controparte a cui ha fatto cenno la sentenza, relativa al fatto che laddove la domanda degli attuali appellanti fosse stata ricostruita come richiesta di accertamento di una simulazione relativa ad una donazione della piena proprietà immobiliare dissimulante donazione con riserva di usufrutto (ed in realtà detta ricostruzione non è stata effettuata dal Tribunale), la relativa azione sarebbe risultata prescritta.

b3) Con un ultimo motivo, rubricato come "erronea valutazione della scrittura privata come atto ricognitivo e non donativo ", gli appellanti contestano la sentenza "nella parte in cui non ha valutato l'efficacia probatoria della scrittura privata, limitandosi a qualificarla come atto donativo nullo ", mentre la scrittura "riveste la natura e l'efficacia di ricognizione dell'accordo sull'usufrutto congiuntivo con accrescimento, fungendo da piena prova dell'accordo negoziale, indipendentemente dalla sua qualificazione formale come donazione autonoma ",

Il motivo, non agevolmente intellegibile, è comunque infondato.

Si osserva innanzitutto che vi è una intima contraddizione tra le rubriche, che addebita alla sentenza la ricostruzione della scrittura privata in termini ricognitivi e non donativi, e l'esplorazione, che addebita invece alla sentenza la ricostruzione in termini donativi e chiede di ricostruire l'atto in termini ricognitivi di un accordo sull'usufrutto congiuntivo con accrescimento, da ritenersi provato indipendentemente dalla sua qualificazione formale come donazione autonoma ".

Ciò posto, si osserva che e la stessa parte appellante che sin dal primo grado ha ricostruito la scrittura privata di causa come donazione con riserva di usufrutto a favore del coniuge; e che, una volta ritenuto detta scrittura nulla per difetto di forma, ogni valenza e possibilità di utilizzo della stessa vengono travolte.

Né può ritenersi che la scrittura de qua sia un atto di ricognizione ex articolo 2720 c.c., per l'assorbente rilievo che nessuna parte ha mai fatto riferimento alla esistenza di un diverso e distinto documento originale.

Quanto poi al possibile inquadramento della scrittura quale negozio di accertamento o donazione indiretta, trattasi di temi di indagine tardivamente proposti per la prima volta nella comparsa conclusionale in appello; e comunque di prospettazioni manifestamente infondate, poiché manca la finalità di rimuovere la res dubia propria del negozio di accertamento, e la scrittura privata costituisce pacificamente una donazione diretta e non indiretta.

c) in ragione di tutto quanto sopra, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado del Tribunale di Forlì n. 574/2025; e decidendo nel merito, va rigettata l'iniziale domanda degli attuali appellanti.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall' art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite del doppio grado di giudizio. che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147 del 2022, sono quindi poste a carico dei comunque soccombenti appellanti, in solido tra loro, ed a favore della vittoriosa parte appellata, tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi ed i medi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decum di causa, cioè indeterminabile a complessità bassa.

d) Infine, va tenuto presente che, così come esposto in parte narrativa nei punti a) e b), le due sentenze citate dalla difesa degli appellanti a sostegno dei due principali motivi di appello, sono completamente inesistenti nei termini indicati, riguardando temi del tutto estranei a quelli cui asseritamente avrebbero dovuto riferirsi, e non contenendo gli incisi motivazionali riportati negli atti tra virgolette.

L'unica spiegazione possibile è quella prospettata dal Consigliere Istruttore alla difesa nell'udienza del 31/3/2026. e cioè la stesura dell'appello grazie ad un sistema di intelligenza artificiale (nemmeno particolarmente accurato) caduto in una cosiddetta allucinazione", e senza successivo controllo da parte del difensore stesso prima del deposito dell'atto; e ciò è confermato dallo stesso difensore, che nella citata udienza ha riconosciuto di avere redatto l'atto con l' intelligenza artificiale, e che ha poi giustificato il mancato puntuale controllo con motivazioni del tutto irrilevanti, quali il cambio delle lenti degli occhiali ed uno stato di bronchite (cfr. allegati alla memoria conclusiva).

Tutto quanto sopra integra una ipotesi di lite temeraria per colpa grave, perché certamente è ben possibile il ricorso da parte dei legali agli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione, ma altrettanto certamente è necessario che non venga trascurata la dovuta supervisione e verifica umana dell'output che viene poi versato negli atti processuali, di cui il difensore continua ovviamente ad assumersi la responsabilità (cfr. Trib. Rovigo n. 219/2026).

Pertanto, non avendo il difensore in tutta evidenza adeguatamente controllato l'atto redatto da un sistema di IA, s' impone la condanna ex articolo 96 comma 3 c.p.c. a favore di controparte (in questi termini per casi sovrapponibili al presente, cfr. Trib. Torino n. 2120/2025 del 16/9/2025, Trib. Latina n. 1037/2025 del 23/9/2025, Trib. Siracusa n. 338/2026 del 20/1/2026), equitativamente indicando l' importo di tale condanna in una somma pari alla metà di quella relativa alle spese di lite dell'appello; con conseguenziale ulteriore condanna ex art. 96 comma 4 c.p.c. a favore della Cassa delle Ammende, individuata così come da

dispositivo nella misura di euro 2.000. più prossima al minimo di euro 500 che al massimo di euro 5.000.

Inoltre, si impone altresì la trasmissione della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, foro di dichiarata appartenenza, per quanto di competenza in ordine alla condotta processuale del difensore degli appellanti (così anche TAR Milano n. 3328/2025): è infatti del tutto evidente che i modelli di intelligenza artificiale generativa non costituiscono banche dati giurisprudenziali cui estrarre senza controllo precedenti e citazioni, bensì strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica; e che rientra tra i compiti dell'avvocato l'obbligo di verifica di quanto prodotto dall'AI.

Ai sensi dell' articolo 52 comma 2 D.Lgs. n. 196 del 2003, si dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della sentenza, vadano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le parti e dei difensori.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Bologna Sez. I Civile

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

dichiara la nullità della sentenza n. 574/2025, resa dal Tribunale di Forlì;

decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da GR e LD

condanna GR e LD , in solido tra loro, a rifondere a MD le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 10.000 per compensi (euro 4.000 per il primo grado ed euro 6.000 per l'appello), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;

condanna GR e LD , in solido tra loro, a pagare a MD 3.000 ex articolo 96 comma 3 c.p.c.;

condanna GR e LD in solido tra loro, a pagare alla cassa delle Ammende Euro 2.000 e x articolo 96 comma 4 c.p.c.;

dispone la trasmissione della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per quanto di competenza;

dispone che, in caso di diffusione della sentenza, vadano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le parti e dei difensori.

Conclusione

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 11 maggio 2026.

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2026.